



REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE NOVARESE 2000

Art. 1 – Formazione della Commissione

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo facoltativo nel settore urbanistico ed edilizio, istituito dai Comuni aderenti all'Unione e ad essa conferito, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.

2. Fanno parte della Commissione Edilizia n. 7 componenti, nominati dalla Giunta dell'Unione fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti:

- architettura,
- urbanistica,
- ingegneria edile,
- agricoltura e ambiente,
- studio e gestione dei suoli.

La maggioranza di tali membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea e la composizione della Commissione dovrà rappresentare un ampio ventaglio di professionalità.

3. Non possono far parte della Commissione i Consiglieri Comunali dei Comuni aderenti all'Unione; inoltre non possono essere nominati contemporaneamente in Commissione fratelli, ascendenti e discendenti, affini di primo grado, adottante e adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

4. La Commissione, nominata ai sensi del comma precedente, sceglie al proprio interno il Presidente e il Vice-presidente, nel corso della prima seduta, con separate votazioni.

5. Alle sedute della Commissione partecipa, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto, il funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia privata.

6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dei Consigli comunali dei Comuni dell'Unione: pertanto, al momento dell'insediamento dei nuovi Consigli, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica per non più di 45 giorni dalla data di dimissioni, termine entro il quale la Giunta dell'Unione è tenuta a provvedere alla sostituzione.

8. I componenti della Commissione decadono:

- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 3;
- per assenza ingiustificata a non meno di tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dalla Giunta su richiesta del Presidente della Commissione.

I componenti decaduti devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza.

Art. 2 – Competenze della Commissione

1. La Commissione esprime parere preventivo, non vincolante, per:

- a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti;
- b) il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari richieste da privati;
- c) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;
- d) ogni altro atto o provvedimento sul quale il parere sia necessario in termine di legge o regolamento od opportuno.

2. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Gli Amministratori dei Comuni – ciascuno nell'ambito delle proprie competenze – hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

- a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
- b) convenzioni;
- c) programmi pluriennali di attuazione;
- d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
- e) modalità di applicazione del contributo di concessione;
- f) ogni altro atto o provvedimento sul quale il parere sia necessario in termine di legge o regolamento od opportuno.

Art. 3 – Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia privata e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente o il suddetto Responsabile del Servizio lo ritengano necessario.

2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali che hanno predisposto l'istruttoria degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

4. I commissari direttamente interessati all'esito della trattazione di atti o argomenti sottoposti all'esame della Commissione devono astenersi dall'assistere alla trattazione stessa ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo articolo.

5. Vi è interesse diretto all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e

specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando sia incaricato della realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

Art. 4 – Atti della Commissione

1. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dai funzionari dell'Ufficio Tecnico dell'Unione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Al fine di formare il proprio parere nel modo più completo, la Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere la consulenza di uno o più esperti in specifiche materie, di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

3. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere:

- i pareri favorevoli possono essere succintamente motivati;
- i pareri sfavorevoli devono essere adeguatamente motivati.

4. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta.

Il verbale deve indicare:

- il luogo e la data della riunione,
- il numero e i nominativi dei presenti,
- il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato,
- il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori,
- l'esito della votazione,
- su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

5. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai componenti presenti ed è depositato agli atti unitamente al fascicolo della pratica cui si riferisce.